



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto di Napoli, Servizio di Polizia Marittima e Contenzioso, nel quale era emerso che sull'arenile prospiciente località Largo Sermoneta del Comune di Napoli, vi fosse la presenza di cumuli di rifiuti, costituiti da materiale in plastica, reti da pesca, barche dismesse in legno e vetroresina, scarti di legno, pneumatici e rifiuti di vario genere;

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Napoli, Servizio di Polizia Marittima e Contenzioso, assunta al protocollo AdSP n. 2039 del 25.01.2023, con la quale si prega questa AdSP di porre in essere tutte le azioni necessarie volte a preservare la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario interdire il tratto di arenile suddetto in attesa della completa e definitiva eliminazione del pericolo per l'incolumità di cose e/o persone, attraverso la messa in sicurezza dei luoghi;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente Ufficio Security, Safety, Ordinanze in merito all'emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, c.4 lett.c della L.84/94

IL SEGRETARIO GENERALE
Alfredo CRIMALDI

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L. 84/94.



ORDINA

Art. 1

In considerazione a quanto citato in premessa, il tratto di arenile prospiciente località Largo Sermoneta del Comune di Napoli, meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, è interdetto fino alla avvenuta eliminazione del pericolo.

In tale area, è vietata l'effettuazione di qualsiasi attività di accesso, transito di persone e/o mezzi e comunque ogni altra attività e/o comportamento che implichi la fruizione dell'area e dello specchio acqueo per una ampiezza di 5 mt dalla linea costiera.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore e che resterà valida fino a termine esigenza.


Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga ogni disposizione in contrasto.

Napoli, li 27.01.23

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNI IN TITOLAZIONE



NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteria generale@porto.napoli.it
PEC protocollo generale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autorita portuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633